TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 297

Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe

Ai fini del computo dell'anzianita' prescritta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente carriera, e' valutato in ragione della meta' e per non piu' di cinque anni.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Terza — Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo	I — Carriere - stato giuridico - disposizioni transitorie
Capo	VI — Ministero della Pubblica Istruzione
Sezione	VII — Personale dei convitti nazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-297-valutazione-di-anzianita-per-la-promozione-a-vice-rettore-aggiunto-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it